



CITTA' DI PESCARA

REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

Approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 294 del 29 dicembre 1995
n. 62 del 10 aprile 1996
n. 89 del 17 marzo 2003.

INDICE

CAPO I : **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 4 TARIFFE

ART. 5 CATEGORIA DELLE LOCALITA' AUMENTO STAGIONALE PER FLUSSI
TURISTICI

ART. 6 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO II : **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

ART. 8 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 9 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 10 SOGGETTO PASSIVO

ART. 11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 12 MAGGIORAZIONE E RIDUZIONE DI IMPOSTA

ART. 13 DICHIARAZIONE IMPOSTA

ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

ART. 15 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZIO OD AREE COMUNALI

ART. 16 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

.ART. 17 PUBBLICITA' ORDINARIA

ART. 18 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

ART. 19 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

ART. 20 PUBBLICITA' VARIA ED ALCUNI DIVIETI E LIMITAZIONI

ART. 21 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 22 ESENZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 23 CONTENZIOSO

ART. 24 RIMBORSI

ART. 25 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

CAPO III : DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI -

ART. 27 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

ART. 28 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 29 MISURA DEL DIRITTO

ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO

ART. 31 RIDUZIONI DEL DIRITTO

ART. 32 ESENZIONI DAL DIRITTO

ART. 33 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 34 AFFISSIONE DI URGENZA FESTIVE E NOTTURNE

ART. 35 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

ART. 35/BIS DINIEGO DI AFFISSIONE O DI INSTALLAZIONE MATERIALE
PUBBLICITARIO E RECLAMI

CAPO IV : PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 36 OGGETTO

ART. 37 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 38 CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 39 MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI

ART. 40 INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI DI SERVIZIO E
NON

ART. 41 BACHECHE

ART. 42 CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

ART. 43 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

ART. 44 NORME PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA'

ART. 45 INDICAZIONE DA RIPORTARE SUI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 46 AUTORIZZAZIONI

ART. 47 DOCUMENTAZIONE

ART. 48 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 49 TERMINE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 50 ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 51 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 52 REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 53 POSA IN OPERA DE MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'

ART. 54 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 55 ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

ART. 56 NORME TRANSITORIE

CAPO V : SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 57 VIOLAZIONI A NORME TRIBUTARIE

ART. 58 INTERESSI

ART. 59 VIOLAZIONI A NORME REGOLAMENTARI

CAPO VI : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 60 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 61 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 63 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 64 RINVIO

ART. 65 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Pescara le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 **e successive modificazioni.**

Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune sul cui territorio sono effettuate.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Pescara, la cui popolazione residente al 31/12/92 è di n. 121.424 abitanti, rientra nella seconda classe impositiva e applica le tariffe nella misura stabilita dalla Legge e analiticamente indicate nella Delibera approvativa n. 143 adottata dalla G.C. in data 21/02/94 che si allega (allegato 1).

ART. 4 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate **secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.**

ART. 5 CATEGORIA DELLE LOCALITA' – AUMENTO STAGIONALE PER FLUSSI TURISTICI

1. Vista la classe d'appartenenza del Comune, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune ha con Delibera Commissariale n. 68 del 05.07.94 suddiviso le località del proprio territorio in due categorie in relazione all'importanza che rivestono ai fini pubblicitari, applicando alla prima categoria una maggiorazione del 150% della tariffa normale con Delibera Commissariale del 05.07.94 n. 69, ridotta successivamente al 100% dal 01.01.95 con Delibera Commissariale del 04.12.94 n. 197. Le località, ovunque ubicate, comprese nella categoria speciale, e la cui superficie complessiva è pari a circa il 20% del centro abitato, come delimitato con deliberazione G.C. n.545 del 06.04.94, ai sensi

dell'art.4 del decreto legislativo 30.04.92, n. 285, sono quelle di cui l'allegata tabella (allegato n.2) che forma parte integrante del presente regolamento. Le località non comprese nell'elenco di cui sopra, ricadono nella categoria normale.

2. Per il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, pari a mesi 3 dato il rilevante flusso turistico, desunto da oggettivi indici di ricettività (quali presenze turistiche, numero camere di albergo e simili) registrati nel Comune, si applica una maggiorazione del 50% sulle tariffe base previste per le pubblicità di cui agli Artt. 17, comma 2, 19, commi 2,3,4 e 5, ed Art. 20 del presente Regolamento e per le Pubbliche Affissioni, aventi carattere commerciale, di cui all'art. 29 del Regolamento come stabilito con Delibera Commissariale n. 69 del 05.07.94. La tabella descrittiva è allegata al presente Regolamento (allegato n.3).

ART. 6 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente del Comune.

2. Tuttavia, il Comune può affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113 bis comma 1, lett. b del **D. Lgs. 18.08.2000, n 267**, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari previsto dall'art. **53 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico funzionale, secondo le prescrizioni dettate dallo stesso Decreto.

3. Ogni tre mesi il funzionario responsabile o, nel caso in cui il servizio sia dato in gestione ad una azienda esterna, il concessionario dovrà effettuare apposito rendiconto da sottoporre al riscontro e all'approvazione del Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria. Detto rendiconto dovrà comprendere le indicazioni, distinte per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, dei seguenti elementi:

- a) numero dei committenti;
- b) importo liquidato;
- c) somme incassate con l'indicazione dell'aggio;
- d) numeri ed estremi delle partite e relativi importi non incassati, per i quali si avvia la procedura della riscossione coatta;
- e) numeri ed estremi delle partite per le quali è stato disposto lo sgravio o il rimborso di imposte e diritti.

4. Ogni 31 marzo di ciascun anno il Funzionario responsabile o nel caso in cui il Servizio sia dato in gestione ad una azienda esterna, il Concessionario dovrà trasmettere agli uffici competenti comunali per la fiscalità, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente, corredata dei dati dei singoli trimestri.

ART.7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto Funzionario responsabile entro 60 gg (sessanta) dalla sua nomina.

3. Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 8 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei "mezzi pubblicitari" contenuti nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del "Nuovo Codice della Strada", approvato con DPR 16.12.1992, n.495, **con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n. 610**, sono fatte proprie in questo Regolamento, così come riportato nei commi successivi.

2. E' da considerare "Insegna" la scritta in caratteri alfanumerici realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e può essere luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di "corpi illuminanti" che supportando luci in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi ed è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o di spettacoli può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in carattere alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da considerare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le precedenti definizioni, nella tipologia dei precedenti e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 9 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni, per luoghi aperti al pubblico si intendono gli edifici pubblici nonché i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una podestà.

ART. 10 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è possibile circoscrivere il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli "bifacciali" le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di essa.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, pur se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata, quale unico mezzo pubblicitario, ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.

6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 12 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune o dal Concessionario che viene messo a disposizione degli interessati (allegato 4).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione e conguaglio fra l'importo dovuto per la nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata

accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta totale. Tale pubblicità si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo o sia omesso, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 57, comma 2, del presente Regolamento.

6. Qualora il contribuente produca denuncia di cessazione e non corrisponda, quindi, il pagamento dell'imposta, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per le fattispecie previste dagli artt. 17 (commi 1 e 3), 18 e 19 (commi 1 e 3), del presente regolamento, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta può essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da usare per il versamento è quello conforme alle disposizioni Ministeriali.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera **euro 1.549,37**.

ART. 15 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZIO AREE COMUNALI.

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella **del Canone** per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 16 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 (sessanta) entro cui effettuare il relativo pagamento e l'organo competente ed i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal Rappresentante del Concessionario del servizio.

ART.17: PUBBLICITA' ORDINARIA.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzata, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste al comma 1 e 2.
4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di pubblicità ordinaria di cui ai commi 1 e 2, per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo V del presente Regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.
5. Per le pubblicità di cui sopra, che abbiano una superficie superiore a Mq 5,50 e fino a Mq 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiore a Mq 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART. 18 : PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria (art. 17 comma 1). Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.17 ultimo comma del presente Regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune qualora per gli stessi abbia rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà al comune qualora l'inizio o la fine della corsa avvengono nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune se il proprietario del veicolo vi ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune se vi ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero se vi siano domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli . La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata sup. a Kg. 3.000
 - b) motoveicoli con portata inf. a Kg. 3.000
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata indipendentemente dal numero di rimorchi trainati e con esclusione di autonoma liquidazione di imposta per rimorchi.
4. Per i veicoli di cui al comma 3, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
6. Circa l'effettuazione della pubblicità sui veicoli si osservano le prescrizioni del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) **con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n. 610.**

7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

ART. 19: PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa adottata dal comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella di cui al comma 1.
3. Qualora la sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4, abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 20: PUBBLICITA' VARIA ED ALCUNI DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 17 comma 1, deliberata dal Comune.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno e frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura approvata dal comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune. Nel Comune di Pescara non è consentito effettuare pubblicità mediante lancio e distribuzione a mano di manifestini o altro.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posto fisso o mobile ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella approvata dal Comune. Nel Comune di Pescara non sono consentite forme di pubblicità sonora effettuate con apparecchi fissi o ambulanti se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dal Sindaco o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il divieto non si applica per la propaganda elettorale per il tempo della relativa campagna (Art. 59 DPR 495/92), **con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n. 610.**

6. E' vietata l'effettuazione della pubblicità sulle aree utilizzate a verde pubblico. In deroga a tale divieto possono essere stipulati contratti per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico, con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni per le quali è dovuta, in ogni caso, l'imposta sulla pubblicità. La superficie riservata a tali sponsorizzazioni, nonché la localizzazione della cartellonistica sarà regolamentata negli accordi salvaguardando l'arredo urbano.
7. E' vietata ogni forma di pubblicità sugli edifici di carattere storico e su quelli sottoposti a vincolo artistico, a meno che non si usino mezzi pubblicitari confacenti con l'estetica dell'edificio (drappi, targhe, standardi, ecc.).
8. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:
- a) sui chioschi, esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione sulle sommità o in sopraelevazione agli stessi;
 - b) sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con l'esclusione dei prospetti degli edifici.
9. Sui marciapiedi, nelle immediate vicinanze delle edicole e dei negozi o comunque in posizioni diverse da quelle succitate, è tassativamente vietato esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro.
10. I cartelli od altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti o ditte collegate alle attività di cantiere, sia per edifici in costruzione che in ristrutturazione o restauro, devono avere una superficie non superiore a:
- a) 4 metri quadrati, se collocati sulle impalcature;
 - b) 8 metri quadrati, se installati a terra nell'area di pertinenza del cantiere.
11. E' vietata l'installazione di frecce o cartelli di avviamento alle attività commerciali e professionali, se non nelle loro immediate vicinanze (massimo 200 metri), che creino situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica. Per la installazione della regolamentare segnaletica di avviamento, si procederà in conformità alle norme previste dal DPR 495/92 **con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n. 610** e la specifica competenza resta riservata al settore Traffico del Comune.
12. Sono vietate e quindi da considerare abusive ed in contrasto con le norme del presente Regolamento tutte le insegne luminose e non con le scritte capovolte o coperte. L'Amministrazione provvederà con atto scritto a notificare la irregolarità dello stato di fatto. Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento ed in caso di inerzia dell'utente, l'Amministrazione provvederà alla rimozione dell'insegna abusiva od irregolare a cura e spese dell'utente.
13. E' vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso od avvolti alle paline semaforiche, ai segnastradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione e ad altri supporti destinati a scopi diversi. E' altresì vietata l'installazione, di striscioni, cartelli od altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni o spettacoli vari, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.
E' fatta eccezione per la pubblicità dei circhi e dei luna park, nel rispetto delle prescrizioni date di volta in volta dagli uffici competenti.

ART. 21 : RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi , a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la suddetta riduzione deve presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto o altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

Idonea documentazione deve essere presentata anche in caso di patrocinio o partecipazione di Enti Territoriali. In assenza della documentazione richiesta potrà essere presentata apposita autocertificazione.

ART. 22: ESENZIONI DELL'IMPOSTA.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita.
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere, inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali.
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.
- I) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superfici

2. Documentazione identica a quella di cui al precedente art. 21 comma 2 e 3 primo periodo, deve essere presentata ai fini dell'esecuzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.

3. Non sono soggette ad imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente ed il relativo messaggio al pubblico. Parimenti i depliant pubblicitari, scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico od aperto al pubblico.

4. Per effetto della Legge n. 448 del 28/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 23 CONTENZIOSO.

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92, la cognizione delle controversie in materia di Tributi Locali è demandata in I grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in 2° grado a quella Regionale nei termini previsti dalla Legge.

2. Sino all'insediamento delle Commissioni Tributarie predette i ricorsi avverso Atti di Accertamento per Imposta Comunale sulle Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, vanno inoltrati, in primo grado alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio – Sezione staccata competente – in secondo grado – per tributo superiore alle Lit. 3.000.000 (**euro 1.549,37**) – al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 24, DPR 639/72.
3. Contro le risultanze dei ruoli di riscossione coattiva di cui DPR 43/88, come disciplinati all'art. 25, del presente Regolamento, si può ricorrere alle Commissioni Tributarie di cui al comma 1, e sino al loro insediamento nei modi e termini previsti dall'art. 63 del medesimo DPR 43/88.
4. Il contenzioso relativo ad Atti di Accertamento emessi in dipendenza del DPR 639/72, prosegue l'iter innanzi agli Organi aditi sino a decisione definitiva.

ART. 24 RIMBORSI.

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di novanta giorni. In caso di rigetto nello stesso termine devesi comunicare il diniego motivato. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del **2,50% (L. 8 maggio 1998 n. 146 e L. 13 maggio 1999 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni)** per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
2. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale è previsto un'apposito stanziamento di spesa al fine di far fronte alla restituzione di eventuali somme versate, ma non dovute, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. In caso di gestione in "concessione", il Concessionario potrà addebitare al Comune nel mese successivo a quello di effettuazione del rimborso la Compartecipazione percepita dallo stesso sulle somme indebitamente riscosse e già rimborsate.

ART. 25: PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazioni o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento e recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.88, n. 43 e **D.lgs n°46 del 26/02/1999 e n°112 del 13/04/1999** e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

2. A norma dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, il Comune di Pescara è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq 18 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" non inferiore a mq 2.186, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1992 ammonta complessivamente a n. 121.424 unità.

3. Gli spazi in cui è consentita l'affissione, salvo verifica tecnica di conformità della installazione alla normativa vigente, sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui alle norme di attuazione del Piano generale degli impianti, distinti per tipologia e riassunti in appositi elenchi, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento in relazione a quanto disposto dall'art. 3, del decreto legislativo n.507 del 15 novembre 1993 ed ammontano complessivamente a mq. 7.027,00. In relazione all'installazione dell'impiantistica affissionale di cui sopra, il comune dispone la liquidazione del diritto sulle pubbliche affissioni per la esposizione di manifesti in località ricadenti nella categoria speciale nella misura del 50%, compatibilmente con la disponibilità degli spazi affissionistici al momento della presentazione della commissione. La suddetta superficie complessiva è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale e, conseguentemente, per circa l'80% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dallo stesso servizio comunale. Il Comune, inoltre, consente affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario nel caso il servizio sia appaltato, nella misura massima del 14% circa del totale.

4. Il Comune dispone che detti impianti, da ubicarsi nelle posizioni individuate nel piano generale degli impianti di cui al Capo III del presente regolamento, distinti in almeno due lotti, siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del R.D. 23.05.1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i "soggetti interessati" che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico – economica adeguata. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 17, comma 1, del presente regolamento, **la C.O.S.A.P. (canone occupazione spazi ed aree pubbliche)** secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, che sarà posto a base di asta della sopra indicata licitazione. Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme, con il materiale e colore, diverso da quello degli altri impianti destinate alle pubbliche affissioni indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio". Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, ordinaria straordinaria affinché li mantengano in buono stato esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

5. E' sempre vietata l'affissione di manifesti fuori dagli appositi impianti e comunque indiscriminatamente sui muri.

6. In alternativa ai commi precedenti, il Comune, alla scadenza dell'attuale concessione ed in relazione all'esperimento di una nuova gara per la concessione dello stesso servizio, potrà, previa apposita ed attenta valutazione economica e modificando il presente Regolamento, orientarsi verso

una percentuale maggiore, comunque, non superiore al 30%, da destinare alle affissioni dirette di natura commerciale. In tal caso non verranno effettuate le nuove installazioni e potranno essere ridotte le affissioni pubbliche a carattere commerciale dando in locazione parte degli impianti di proprietà. Ad un stesso soggetto, non possono essere assegnati più del 50% degli spazi da destinare alle affissioni dirette di natura commerciale, relativamente a quanto sopra detto.

ART. 27 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI.

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti di cui al precedente articolo, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.
2. Chiunque per lavori od altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

ART. 28 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili.

ART. 29 MISURA DEL DIRITTO.

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 è quella stabilita nella tariffa deliberata dal comune ed è ragguagliata alla durata dell'affissione:
 - a) per i primi 10 giorni
 - b) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO.

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 31 RIDUZIONI DEL DIRITTO.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 32 del presente regolamento;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici religiosi a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione da parte di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro o in caso di patrocinio o partecipazione di Enti Territoriali si osservano le disposizioni dell'art. 21, comma 2.

3. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 32 ESENZIONI DAL DIRITTO.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi.;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a), si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelli che hanno per finalità, la cura degli interessi o la promozione dello sviluppo della Comunità ai sensi del **D.Lgs 18/08/2000, n.267**.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita di manifesti di cui alla lettera g), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dell'autorità competente.

ART. 33 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

1. I committenti all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati nel successivo art. 34, devono consegnare presso gli uffici del Comune in caso di gestione diretta, o del Concessionario del servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione e nell'orario di apertura al pubblico.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune, in detto registro dovranno essere annotate in "ordine cronologico" tutte le commissioni affissionistiche pervenute con la esatta indicazione del committente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltretutto la data di effettiva uscita dei manifesti. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti n. 4,5,6,7,8 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, deve essere messo a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data di richiesta, deve essere data tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
5. La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione .
6. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e si è tenuti al rimborso delle somme versate entro gg. 90. La richiesta di annullamento dovrà pervenire almeno entro il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione del Comune o del Concessionario come giorno in cui l'affissione potrebbe aver luogo.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire almeno entro il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti dell'ufficio, sarà conservato per 60 giorni a decorrere da quello in cui ha avuto luogo la riscossione del diritto, a disposizione dell'interessato. Decorso tale termine il materiale può essere conferito con **Associazioni benefiche individuate dalla Giunta Comunale o destinato alla raccolta differenziata.**
8. Devesi provvedere a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorali e, qualora non si disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, si provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi alla richiesta.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle (pubbliche affissioni) con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, vi è sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
11. Tutti i manifesti affissi per il "pubblico servizio" dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro riportante, oltre l'indicazione dello stesso ufficio, anche la "data di scadenza" dell'affissione.
12. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
13. Relativamente alla esposizione di affissioni riguardanti gli "spettacoli viaggianti" si dispone, a carico degli interessati, la prestazione di una cauzione pari **euro 1.032,91**, a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio comunale affissioni che ne rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine della esposizione, se risultata conforme. In difetto, il servizio affissioni comunale avrà diritto di rilevarsi per la relativa competenza tributaria scoperta.

ART. 34 AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURE.

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di **Euro 25,82** per ogni commissione.
2. Le commissioni affissionistiche, da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano (se effettuato) dall'ufficio, sempre che preavvisate con almeno un'ora di anticipo, in modo da poter disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo, saranno accettate fino ad un'ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura del ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.
3. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o altri interessati negli "appositi spazi riservati" a tale tipo di manifesti. In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al "servizio comunale affissioni" provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al comma 1, del presente articolo.

ART. 35 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

1. Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 23 e 25 del presente Regolamento.

ART. 35 BIS DINIEGO DI AFFISSIONE O DI INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E RECLAMI.

1. E' facoltà dell'ufficio competente rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso o possa integrare l'ipotesi di reato.
2. In tal caso l'ufficio, entro 5 giorni, dal ricevimento della richiesta, darà comunicazione motivata al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego nel termine di 30 giorni, potrà proporre ricorso in via gerarchica al Sindaco, e copia del medesimo ricorso è inoltrato al Difensore Civico a cura del richiedente. Il materiale sequestrato tramite gli organi di Polizia Municipale resterà in custodia per un periodo massimo di 60 giorni, decorso il quale si procederà a norma dell'art. 33, comma 7.
3. Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio, devono essere presentati per iscritto al Comune od al Concessionario nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo all'ufficio di effettuare necessari accertamenti.
4. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.
5. Il Comune od il Concessionario, ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 36 OGGETTO.

1. Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

ART. 37 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

1. Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di cui all'art. 8 del presente regolamento con le prescrizioni, limitazioni e vincoli indicati nei successivi articoli e riferiti alle specifiche tipologie dei mezzi.

2. Le richieste d'installazione di altri impianti non riconducibili alle tipologie elencate dovranno venire valutati di volta in volta e verranno quindi esclusi dalla superficie complessiva di cui ai successivi commi.

3. Entro il 30.09.1996 il Consiglio Comunale adotterà, in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, il piano generale degli impianti pubblicitari. Lo studio e la formazione di detto piano sarà seguita di un gruppo di lavoro formato da dirigenti dei settori interessati (urbanistica, strade e traffico, polizia urbana e tributi) in stretta collaborazione del Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e diritti in argomento, il quale provvederà eventualmente, anche alla materiale stesura dello stesso secondo le precise indicazioni dei dirigenti medesimi.

4. Detto piano dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) l'ubicazione degli impianti affissionistici da attribuire ai soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette;
- c) il programma dei nuovi impianti pubblicitari da eseguire nel corso del triennio successivo con l'indicazione del quantitativo massimo raggiungibile quale limite complessivo.

5. Gli obiettivi generali di detto piano dovranno tendere e ciò a modifica dell'art. 8 del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato con delibera consiliare n.796 del 30.11.1987 :

1. ad individuare i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo finalità di copertura omogenea del territorio e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato;
2. ad una distribuzione dell'impiantistica secondo criteri di impatto decrescente dalle località più esterne verso il centro, già gravato da insegne e limitato da vincoli urbanistici e di traffico;
3. a scelte tipologiche coerenti con il contesto urbanistico e di viabilità determinando eventuali limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località di installazione;
4. ad una collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente;
5. alla suddivisione del centro abitato in due aree che combaciano con quelle della categoria speciale (I zona) e categoria normale (II zona) così come determinata con delibera commissariale del 05.07.1994 n. 68;
6. all'eventuale individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di nuovi impianti pubblicitari e delle percentuali massime delle superfici normalmente utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati, ovvero al fronte stradale;
7. la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari sugli spazi e sulle aree pubbliche che il centro abitato può contenere sarà determinata, in sede di predisposizione del piano, tenendo conto anche della popolazione residente al momento dell'approvazione del presente Regolamento;
8. il piano determinerà e ripartirà tale superficie fra le diverse tipologie dei mezzi pubblicitari e fra le due zone del territorio comunale tenendo presente particolari e specifiche situazioni zonali. Nella superficie complessiva di cui sopra non sono comprese le insegne di esercizio, le vetrine, le

targhe collocate sui luoghi e pertinenza in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli privati e pubblici.

ART. 38 CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

1. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere, in:
 - a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio: s'intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.
 - b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio: s'intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
2. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:
 - a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
 - b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
 - c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

ART. 39 MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI.

1. Nell'intero territorio comunale è consentita previo permesso rilasciato dal competente ufficio strade su presentazione di apposita domanda con le misure del mezzo la esposizione di stendardi e di striscioni, esclusivamente riferiti a manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinale da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative e spettacoli viaggianti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione dello spettacolo cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso.
2. E' parimenti consentita l'installazione di detti impianti pubblicitari per un periodo massimo di 15 giorni allo scopo di pubblicizzare nuove attività commerciali o trasferimenti di sedi.
3. E' invece limitata alla sola seconda zona (zona di categoria ordinaria) l'installazione di stendardi e di striscioni per pubblicità commerciali diverse dal precedente comma.
4. E' escluso, in ogni caso, l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari di cui trattasi ad alberi o pali di pubblica illuminazione.
5. L'amministrazione si riserva di individuare precise ubicazioni ai fini dell'installazione di supporto utilizzabili per l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari medesimi.
6. Il permesso di cui sopra viene rilasciato qualora l'ubicazione le dimensioni e le caratteristiche dei mezzi di cui trattasi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano. Gli striscioni devono essere collocati ad una altezza non inferiore mt. 5 dal piano stradale.
7. **L'utente, il cittadino e/o soggetto interessato all'esposizione di tabelle, striscioni, ombrelloni, gazebo ecc.. finalizzati a pubblicizzare prodotti all'interno di impianti sportivi coperti, scoperti ed aree annessi agli stessi e/o all'interno delle recinzioni degli impianti sportivi comunali, sono tenuti preventivamente a munirsi, previa richiesta al Settore Sport, dell'autorizzazione all'accesso all'impianto interessato.**

Successivamente, il soggetto interessato ,con la predetta autorizzazione è obbligato a recarsi presso il Settore Tributi- Ufficio Pubblicità per attivare le procedure del pagamento

dell'imposta di pubblicità, riferita al periodo di esposizione dei supporti medesimi, per i quali è stato autorizzato.

Espletati tali adempimenti, il soggetto interessato esibirà al custode e/o all'addetto all'impianto sportivo le predette autorizzazioni e provvederà al montaggio dei supporti suindicati con le modalità e nei luoghi autorizzati dall'Ufficio Sport.

La presente istanza è, ovviamente, riferita alla pubblicità temporanea, esclusa cioè quella per i grandi impianti (Stadio Adriatico, Palazzetti ecc...), per i quali l'Amministrazione provvederà a regolamentare con separati appalti di servizio.

ART. 40 INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI DI ESERCIZIO E NON

1. Insegne pubblicitarie. L'installazione di tali mezzi pubblicitari da effettuarsi nel rispetto del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione è già disciplinata nell'ambito del Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato con deliberazione del C.C. n. 796 del 30.11.1987 art. 9 nonché nel Regolamento edilizio allegato al piano regolatore generale di città adottato con Delibera Commissariale n. 166 del 06.10.1993 art. 82. Le prescrizioni esistenti vengono recepite dal presente Regolamento col quale, tuttavia, vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) insegne su palo:

- l'insegna su palo può avere una superficie complessiva, calcolata vuoto per pieno, nel caso di insegne non a corpo unico, per facciata non superiore a mq. 3;
- il palo portante l'insegna stessa, dovrà avere una superficie di base di norma non superiore a cmq. 400 e dovrà essere installato ad una distanza non inferiore a mt. 8 dall'incrocio stradale;
- l'ubicazione di tale palo dovrà risultare distante almeno mt. 10 da altro palo esistente, ciò è consentito in deroga alle distanze minime previste dall'art. 51 del DPR 16.12.1992, n. 495. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (il Comune di Pescara è tutto centro abitato) in quanto le strade comunali sono del tipo E e F (art. 13 D.Lgs. 10.09.1993, n. 360 che ha integrato il comma 6 del D.Lgs. 285/92 – Codice della strada);
- il filo inferiore dell'insegna in esame dovrà essere posto ad una altezza minima dal piano del marciapiede pari a mt. 3 oppure a mt. 5, se la sua proiezione ricade sulla carreggiata stradale;
- il palo di sostegno dovrà essere installato in allineamento di eventuali alberature o pali della Pubblica Illuminazione e, comunque, ad una distanza non inferiore a mt. 0,50 dal filo del marciapiede.

b) Insegna monofacciale a cassonetto:

- insegna a muro deve rispettare le seguenti misure:
 - la zona mq. 3 per vetrina o balcone;
 - la zona mq 4 per vetrina o balcone (per installazioni su balconi l'insegna non può superare in ogni caso la lunghezza del balcone).
- non è consentita l'installazione di insegne ai piani superiori al primo. Quelle indicanti attività collocate al primo piano dovranno essere installate al di sotto dei parapetti delle relative finestre. E' consentita la pubblicità in vetrofania sulle finestre dei locali pertinenti l'attività;
- l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassonetto o a plafond è consentita solo nei sovrapporti oppure negli appositi vani, con una sporgenza massima di cm. 15.

c) Insegna a bandiera:

- l'installazione di tale mezzo pubblicitario è consentita in ambedue le zone in cui è suddiviso il territorio comunale, sempre che abbia una dimensione non superiore a mq. 1 per facciate;
- l'insegna suddetta può avere una sporgenza massima pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 1,20 (la larghezza del marciapiede è calcolata al filo esterno del cordolo, anche in presenza di eventuali aiuole);
- il filo inferiore dell'insegna medesima deve essere distante dal piano del marciapiede in misura non inferiore a mt. 2,50;
- non è consentita l'installazione d'insegna a bandiera ancorata a balconi;
- non è consentita l'installazione d'insegna a bandiera in assenza del marciapiede.

- d) Insegne ubicate sui tetti: data la particolarità e la grandezza di tali mezzi l'installazione degli stessi sarà valutata di volta in volta;
- e) Targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone d'ingresso o vetrina dell'edificio o posizionate in appositi porta-targhe..

ART. 41 BACHECHE

1. L'installazione di bacheche sul suolo pubblico è consentita solo per impianti e segnalazioni di pubblico interesse. Per l'esposizione della stampa di partito è consentita la collocazione delle bacheche esclusivamente sul fabbricato di sede del medesimo.

ART. 42 CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

- 1. I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:
 - a) secondo la funzione:
 - (1) pubblicitari in genere;
 - (2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.
 - b) secondo la collocazione:
 - (1) a parete;
 - (2) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel pavimento stradale;
 - (3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

ART. 43 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

1. I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, possono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità di casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione sul territorio nelle zone in cui lo stesso è diviso in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal Piano Regolatore Generale e delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 44 NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'

- 1. Essendo il territorio del Comune di Pescara classificato interamente come centro abitato, il posizionamento di cartelli e simili è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime di cui all'art. 51 del citato Regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. La distanza dal filo del marciapiede non deve essere inferiore a mt. 0,50.
- 3. Circa i segni reclamistici orizzontali valgono le prescrizioni di cui al comma 9) dell'art. 51 del DPR 16.12.1992, n. 495 **con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n. 610.**

ART.45 PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

- 1- I mezzi pubblicitari non di esercizio, di cui all'art. 38, comma 1, lett.B, sono subordinati alla vigenza del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al Capo IV.**
- 2- I mezzi pubblicitari ordinari di esercizio, di cui all'art. 38, comma 1, lett. a, sono subordinati alla denunci di inizio attività (L.662/96).**

3- L' esposizione di pubblicità è soggetta a regime libero nei seguenti casi:

- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi e gli impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazza, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- b) pubblicità relativa a vendite e locazione su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati.

4- Per l'effettuazione della pubblicità provvisoria, di cui all'art. 39 del presente Regolamento, e di altri mezzi aventi il carattere della temporaneità viene rilasciato un permesso dal Dirigente del Servizio Strade e Traffico.

5- L'installazione di targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere è subordinata alla denuncia di inizio attività.

6-Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando l'obbligo di richiesta di autorizzazione da inoltrare al Comune.

7- Qualora il mezzo pubblicitario comporti occupazione di suolo pubblico, le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere integrate con quelle disciplinate dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Delibera C.C.:n.796 del 30.11.1987 e successive integrazioni e modifiche).

ART. 46 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI DI ESERCIZIO.

1)La denuncia di inizio attività deve contenere la documentazione sotto elencata:

- a) I dati anagrafici;
- b) Il codice fiscale ed eventuale Partita IVA per i soggetti titolari;
- c) Il titolo di proprietà o altro titolo reale, ovvero contratto di locazione registrato e/o autorizzazione del proprietario;
- d) Dichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che s'intende installare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti, ivi compresa l'eventuale parte elettrica, risponda alla normativa vigente in ordine alla pubblica incolumità ed alle norme CEI.
- e) Grafici a firma di un professionista abilitato contenenti:
 - 1- stralcio di P.R.G. scala 1:5000 con l'esatta indicazione dell'ubicazione;
 - 2- planimetria in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500 nella quale siano ben individuati, nel caso in cui l'insegna vada ad occupare spazi pubblici, larghezza dei marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, segnali stradali etc., corredata da eventuale documentazione fotografica;
 - 3- pianta, prospetti e sezioni opportunamente quotati in scala non inferiore a 1:100; nel caso di insegne di particolari dimensioni è comunque consentita una rappresentazione in scala adeguata;
 - 4- relazione tecnica dettagliata del manufatto con indicazione del materiale, dimensioni, colore ed ubicazione dell'impianto con asseverazioni riferite a:
 - la conformità al Regolamento Comunale sulla Pubblicità vigente;
 - il rispetto delle norme di sicurezza;
 - l'assenza dei vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 490/99 del 29 ottobre 1999.

1) Per le installazioni su immobili soggetti a speciali leggi o regolamenti provinciali, regionali e statali, la denuncia di inizio attività deve essere corredata dai relativi permessi, nulla-osta, autorizzazioni, comunque denominati.

2) La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intende apportare al mezzo pubblicitario.

3) Il trasferimento di titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato al Comune, indicando gli estremi della relativa denuncia di inizio attività e allegando copia del relativo atto notarile".

ART. 47 –VALIDITA' DELLA D.I.A.

1. Gli impianti pubblicitari ordinari di esercizio possono essere collocati dopo 20 (venti) giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività all'ufficio comunale competente. La denuncia di

inizio attività, che può essere presentata anche su supporto magnetico, vale anche come denuncia inizio lavori.

2. Qualora entro il termine di cui sopra sia riscontrata l'assenza di una delle documentazioni di cui all'art. 46, l'ufficio competente invita gli interessati ad integrare la denuncia di inizio attività con conseguente interruzione del termine che ricomincia a decorrere per intero dopo l'adempimento da parte del privato.
3. L'interessato deve presentare la documentazione integrativa, in unica soluzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta; Qualora tale termine decorra senza che sia intervenuta la regolarizzazione da parte dell'interessato, l'ufficio competente chiude ed archivia la denuncia di inizio attività.
4. Nel caso l'interessato presenti nuova denuncia di inizio attività può far riferimento alla documentazione valida in possesso dell'Amministrazione.
5. Per quanto riguarda le installazioni di impianti sul suolo pubblico, la denuncia di inizio attività deve essere corredata dal provvedimento di occupazione suolo pubblico rilasciato dall'ufficio competente.
6. Per la denuncia di inizio attività, non essendo previsto un provvedimento finale in quanto la denuncia stessa abilita all'installazione dell'impianto, la verifica da parte dell'ufficio competente è rivolta all'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche tecniche di cui agli articoli precedenti. Qualora sia riscontrata l'assenza di una delle condizioni stabilite per il legittimo esercizio della denuncia di inizio attività, il Dirigente dell'ufficio competente notifica agli interessati l'ordine di rimozione dell'impianto e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

ART. 48 – MEZZI PUBBLICITARI NON DI ESERCIZIO.

Per quanto riguarda la documentazione occorrente e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per impianti pubblicitari non di servizio, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

ART. 49 - TARGHE.

1. Per l'installazione di targhe pubblicitarie generiche o professionali di superficie inferiore ai cmq.1500, è sufficiente presentare la denuncia di inizio attività nei modi previsti dal precedente art. 47, allegando alla stessa la descrizione esatta della dicitura, le dimensioni precise della targa, la professione o l'attività commerciale da svolgere con l'indicazione dell'iscrizione all'Ordine Professionale o alla Camera di Commercio, sottoforma di autocertificazione e, nel caso di professione di medico, l'autorizzazione sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n.175 del 5.02.1992.
2. Nel caso di installazione di targhe che presentino una superficie superiore a cmq.1500 è necessario corredata la denuncia di inizio attività, di cui al precedente comma, con uno specifico grafico del manufatto.

ART. 50 ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE.

1. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.
2. Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

ART. 51 DECADENZA DALLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decadrà nei sottoindicati casi:
 - a) se non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata;
 - b) se non sia usufruita dandone comunicazione entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio, termine prorogabile di ulteriori gg. 90 su richiesta motivata degli interessati;

- c) se i mezzi pubblicitari non siano mantenuti un perfetto stato di conservazione, funzionalità e sicurezza delle strutture di sostegno.

ART. 52 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento, Il Comune potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
2. Tale revoca potrà avvenire anche a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredo adottati dal Comune.

ART. 53 POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi, a cura del quale, dovranno essere eseguiti. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, Il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 59 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
2. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, sono da considerarsi abusivi. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.
3. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitarie e installare mezzi pubblicitari.
4. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze, di eventuali danni, che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

ART. 54 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le autorizzazioni di "esposizione pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
2. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 55 ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. In tale caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
Qualora l'intimato, non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 59 del presente Regolamento.
3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
4. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti od aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
5. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo al relativo conguaglio.

ART. 56 NORME TRANSITORIE.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa secondo quanto previsto al Cap. 11.9 del Piano stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione scelga l'affidamento in concessione esclusiva della pubblicità sul territorio, le procedure per l'adeguamento di eventuali impianti che non saranno rimossi saranno stabilite in fase di attuazione del contratto di esclusiva.

Per i mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, etc.). I mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'**autorizzazione originaria**.

Le norme contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari devono essere considerate come integrative al Regolamento Comunale dell'imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 29 dicembre 1995 n. 294 e 10 aprile 1996 n. 10. Entro il termine del 31.12.2005, si sarà dovuto procedere in ogni caso al ripristino ed all'adeguamento dell'esistente alle norme contenute nel presente Piano.

CAPO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

ART. 57 VIOLAZIONI A NORME TRIBUTARIE.

1. Per l'omessa, presentazione della dichiarazione di cui all'Art.13 si applica, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,65 (art.12 Comma 1 D.Lgs n.473 del 18 Dicembre 1997) ;

- Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,25. (Art. 12 Comma 2 D.Lgs n.473 del 18 Dicembre 1997);

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. (Art. 13 Comma 1 D.Lgs n.471 del 18 Dicembre 1997, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2000 n. 99);

3. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione (Art.12 Comma 3 D.Lgs 473 del 18 Dicembre 1997) ;

4. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. (Art.13 commi 1 e 2 D.Lgs 472 del 18 Dicembre 1997 e successive modifiche);

ART. 58 INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sovrattasse si applicano interessi di mora nella misura del **2,50% (L. 8 maggio 1998 n. 146 e L. 13 maggio 1999 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni)** per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 59 VIOLAZIONI A NORME REGOLAMENTARI

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione **da Euro 206,58 a Euro 1.549,36 (Art.145, comma 57, lettera C, Legge 23 Dicembre 2000, n. 388)** con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Inoltre, nella ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio o un imminente pericolo di danno a persone o a cose o sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza la necessità della preventiva notifica della contestazione dell'illecito.
4. Il Comune o il Concessionario del Servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, per il recupero di tutte le somme dovute dai responsabili della violazione,
5. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso (imposta, soprattasse ed interessi). Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa in relazione dell'intero debito garantito. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 60 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune non dà corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio la cui regolamentazione era già in essere ed è stata integrata e modificata col presente Regolamento e quelli aventi durata temporanea. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del DPR 26.10.1972, n. 639 debbono essere notificati entro il termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

ART. 61 DISPOSIZIONI FINALI

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il DPR 26.10.1972 n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 18.03.1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 05.12.1986 n. 856.

2. Il presente Regolamento sostituisce quello precedentemente adottato ai sensi della citata normativa con delibera n°233 del 31/01/1973.

ART. 62 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della Legge 07.09.1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 63 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione allo Albo Pretorio Comunale a norma di legge. In particolare, in materia d'imposta sulla pubblicità nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.64 RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, decreti e Circolari Ministeriali in materia.

ART. 65 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore **dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.**